



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 22/09/2020

### FATTO

Con ricorso del 13/05/2020, parte ricorrente rappresentava di essere contitolare, di n. 4 buoni postali sottoscritti il 29.09.1987; lamentava che al momento della riscossione, avvenuta in data 03.02.2018, l'intermediario avesse rimborsato una somma di gran lunga inferiore a quella risultante dal retro dei titoli; poiché i timbri modificativi apposti sul retro dei titoli modificano esclusivamente i tassi di interesse dal 1° al 20° anno, chiedeva che venissero riconosciuti gli interessi originali, previsti sul retro dei buoni, per il periodo dal 21° al 30° anno, oltre interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, preliminarmente, rappresentava come i buoni in contestazione appartenessero alla serie Q, in virtù del D.M. del 13 giugno 1986 che aveva stabilito la possibilità di utilizzare anche i moduli della serie precedente "P", apponendovi i timbri sul fronte e sul retro che ne specificassero la nuova serie di appartenenza ed il valore del nuovo tasso di interesse; quindi rappresentava di aver correttamente integrato i titoli con i timbri indicati dall'art. 5 del decreto citato; che il timbro apposto sul retro dei titoli sostituisce in toto la scritta sottostante relativa agli interessi dei buoni della precedente serie "P"; che i titolari dei buoni della serie "Q/P" avrebbero potuto e dovuto, usando l'ordinaria diligenza, sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti dei buoni, consultando il decreto ministeriale che aveva determinato i tassi di interesse in questione, atteso che la tabella riportata a tergo dei buoni doveva ritenersi integrata con quella allegata al decreto ministeriale citato; che il rendimento dei buoni non mutava dal



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

16-esimo al 30-esimo anno, cambiando solo il sistema di capitalizzazione che, da composto, a partire dal 21-esimo anno, diventava semplice.

Eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.

Nelle repliche, parte ricorrente insisteva per il riconoscimento del diritto ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni e, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso di quattro buoni postali fruttiferi, oggetto di modifiche nei rendimenti. Nello specifico, la controversia attiene a quattro Buoni Fruttiferi Postali, tutti emessi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie "Q". Occorre, tuttavia, fare un distinguo tra i buoni.

Il buono n. \*\*069 risulta emesso su modulo cartaceo della serie "O", timbrato per la serie "P/O", ma sul fronte del titolo è precisata la sua appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro risultano apposti due timbri, rispettivamente per la serie P/O e per la serie Q/P attestanti la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica: *"più L. 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*; questo Collegio aderisce all'orientamento per cui, nel caso di buoni emessi dopo il citato D.M. istitutivo della serie Q su modulistica della serie precedente che reca l'apposizione, oltre che del timbro relativo ai nuovi rendimenti della serie Q, anche di quello relativo ai rendimenti della serie P/O, devono applicarsi comunque le condizioni della serie Q fino al 20° anno." (Collegio di Milano, decisione n. 8013/20 del 30/04/2020).

Il buono n. \*\*163 è stato emesso su modulo cartaceo della serie "P"; sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P" mentre sul retro del titolo risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo indica: *"più L. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

I buoni n. \*\*099 e \*\*100 sono stati emessi su moduli cartacei della serie "Q"; sul retro dei titoli non risulta apposto alcun timbro modificativo dei rendimenti e per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica: *"più L. 65.637 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Al riguardo, occorre ricordare che la questione relativa alla modifica di rendimenti indicati a tergo del titolo è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si



obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo v., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, e venendo al caso oggetto di decisione, la domanda della ricorrente relativa alle condizioni di rimborso dei buoni della serie Q/P (buono n. \*\*069 e n. \*\*163) per i bimestri relativi all'ultimo decennio, merita di essere accolta, dal momento che l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

La domanda non va, invece, accolta con riguardo ai buoni della serie Q (n. \*\*099 e \*\*100), atteso che la discrasia tra il valore rimborsato e quello letteralmente individuato, si giustifica con l'assoggettamento a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), come nel caso di specie, in virtù del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni per cui è controversia, condizioni rinvenibili nella tabella stampata originariamente sui titoli della serie Q/P, relativamente al solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli nr. \*\*\*069 e nr. \*\*\*163, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo □ anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo; non accoglie la domanda con riguardo ai titoli nr. \*\*\*99 e nr. \*\*\*100. □**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA